REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2024, n. 23

Bilancio di previsione 2025-2027.

(GU n.26 del 28-6-2025)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Supplemento n. 53 del 31 dicembre 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Bilancio di previsione 2025-2027

- 1. Per l'esercizio finanziario 2025 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n 126 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009), rispettivamente previste entrate di competenza per euro 43.049.979 373,24 e di cassa per euro 72.018.442.600,13 e autorizzate spese di competenza per euro 43.049.979.373,24 e di cassa per euro 63.518.442 600,13 in conformita' agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
- 2. Per l'esercizio finanziario 2026 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 35.564.005.065,92 e autorizzate spese di competenza per euro 35 564 005 065,92 in conformita' agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
- 3. Per l'esercizio finanziario 2027 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria, di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 decreto legislativo n. 118/2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 34 505

960 799,56 e autorizzate spese di competenza per euro 34 505 960 799,56 in conformita' agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

- 4. In applicazione dell'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, e ai sensi dell'ordinamento contabile regionale (art. 1, comma 2, della legge regionale n. 19/2012, art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale n. 23/2013 e art. 1, comma 3, della legge regionale n. 37/2014), sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
- a) la nota integrativa (allegato 1) recante i riferimenti di cui ai successivi allegati 11 e 15;
- b) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 2);
- c) il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 3);
- d) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 4);
- e) i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese, rispettivamente per titoli e per missioni, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 5/a-b);
- f) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e
 delle spese (per titoli) (allegato 6);
- g) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 7);
- h) il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 8);
- i) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato (allegato 9);
- j) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilita' (allegato 10/a-b-c);
- k) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti (allegato 11);
- l'elenco degli importi da iscrivere a bilancio in relazione alle spese pluriennali che travalicano il triennio (allegato 12);
- m) il prospetto recante l'indebitamento contratto e da contrarre, ai sensi dell'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 13);
- n) l'elenco delle spese continuative o ricorrenti autorizzate e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 1 dell'art. 38 del decreto legislativo n. 118/2011 (allegato 14);
- o) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento e relativa copertura (allegato 15);
- p) l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie
 (allegato 16);
- q) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 17);
- r) e' altresi' allegata al bilancio, in ottemperanza all'art. 11, comma 3, lettera h), del decreto legislativo n. 118/2011, la relazione del collegio dei revisori dei conti, recante il parere previsto dall'art. 2, comma 8, lettera a), una volta acquisita entro il termine di cui al comma 8-bis dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2012 (allegato 18).
- 5. In applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 e' autorizzato per l'anno 2025 il ricorso al debito, per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2024, determinato in euro 2.700.000.000,00 da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2025, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2024.
- 6. Per il finanziamento degli investimenti e' autorizzato nel triennio 2025-2027 il ricorso all'indebitamento rispettivamente per euro 1 481 863 136,96 nel 2025, euro 1 057 211 512,69 nel 2026 ed euro 670 300 500,83 nel 2027 per far fronte a effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2, e 62 del decreto

legislativo n. 118/2011, nel rispetto degli articoli 9 e 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione) e nel rispetto dell'art. 3, commi 16-21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2004»), come integrati dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n.168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

- 7. L'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 potra' essere contratto dalla Giunta per una durata massima di ammortamento di anni trenta, con ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla «Comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51 645 689,91» ai sensi dell'art. 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l'entita' del tasso di cui al periodo precedente e' riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.
- 8. Le condizioni dell'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 e degli altri indebitamenti gia' assunti, nonche' della quota riguardante le operazioni in derivati possono essere contrattate, anche ai fini della loro ristrutturazione, secondo condizioni piu' favorevoli e comunque per una durata non superiore a trent'anni in relazione alle mutate esigenze ed opportunita' della Regione ai sensi dell'art. 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2002»).
- 9. Gli oneri annui dell'ammortamento dell'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 trovano capienza, negli anni di relativa assunzione, negli stanziamenti della missione 50 «Debito Pubblico», programma 1 «Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» titolo 1 'Spese correnti», per quanto riguarda la quota interessi, e al programma 02 «Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari» titolo 4 «Rimborso prestiti», per quanto riguarda la quota capitale, dello stato di previsione delle spese del bilancio 2025-2027 e successivi A tali oneri e' data copertura nell'ambito delle complessive operazioni di equilibrio del bilancio.
- 10. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 62, comma 8, del decreto legislativo n. 118/2011 come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 e' autorizzata a con- trarre, in alternativa al mutuo, prestiti obbligazionari alle migliori condizioni di mercato e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come sostituito dall'art. 3 della legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge finanziaria 2009).
- 11. Il rimborso del prestito obbligazionario e' garantito mediante iscrizione nel bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare i pagamenti alle previste scadenze e per importi non superiori a quelli determinati al comma 7.
- 12. La Giunta pone in essere le procedure necessarie all'emissione del prestito obbligazionario, comprese quelle relative al mantenimento di uno o piu' rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.
- 13. All'onere valutato rispettivamente in euro 25.139,00 per ciascun anno del triennio 2025-2027, connesso alle attivita' di mantenimento del rating di cui al comma 12, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse stanziate alla missione 1 «Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo», programma 3 «Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato» titolo 1 «Spese correnti»

14. In relazione alle garanzie previste per l'indebitamento di cui ai commi 5 e 6 la Regione da' mandato al tesoriere di provvedere, alle previste scadenze, secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito, delle somme occorrenti per il servizio stesso, con priorita' assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria, autorizzandolo a tal fine ad accantonare sulle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al servizio del prestito, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito.

15. In relazione a quanto disposto dall'art. 69, commi 9-11, del decreto legislativo n. 118/2011, come integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126/2014, la Giunta regionale e' autorizzata per l'anno 2025 a contrarre anticipazioni, da estinguere nel medesimo esercizio finanziario, per un importo non superiore a euro 1.100.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per fronteggiare temporanee deficienze di cassa relative all'erogazione dei finanziamenti per il Servizio sanitario regionale La relativa entrata e la spesa per il rimborso delle anticipazioni sono rispettivamente iscritte al Titolo 7 - Tipologia 100 in entrata ed alla missione 60 «Anticipazioni finanziarie», programma 1 in spesa.

16. Quale onere degli interessi passivi connessi alle anticipazioni di cui al comma 15, e' altresi' autorizzata la spesa complessiva di euro 1.100.000,00, di cui euro 1.000.000,00 riguardanti il Servizio sanitario regionale stanziati alla missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA» ed euro 100 000,00 stanziati alla missione 60 «Anticipazioni finanziarie», programma 1.

17. E' autorizzata, per il finanziamento indistinto del Servizio sociosanitario regionale, la spesa complessiva per l'esercizio finanziario 2025 di euro 22 311 749 422,00 stanziati alla missione 13 «Tutela della salute», programma 1 «Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA», in relazione a quanto disposto dai seguenti provvedimenti legislativi:

dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133);

dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42), come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

dall'art. 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge finanziaria 2010»), nonche' dall'art. 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135:

dall'art. 1, commi 258, 259 e 260, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024);

dall'art. 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025);

dall'art. 1, comma 788, della legge n.197/2022, che conferma sino all'esercizio 2026, o da un anno antecedente ove ricorrano le condizioni di cui al decreto legislativo n. 68/2011, i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione regionale all'I.V.A. come disciplinati dal citato decreto legislativo n. 56/2000;

dall'art. 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026)

18. La Giunta regionale adotta i provvedimenti relativi ad attivita' non ancora trasferite alle aziende sanitarie che le leggi e i provvedimenti dello Stato o della Regione demandano, per l'anno 2025, alla competenza regionale Qualora nel corso dell'anno 2025 tali attivita' siano trasferite alle aziende sanitarie, si provvedera' ad assicurare alle medesime, con delibera della Giunta regionale, il relativo finanziamento per la parte di competenza La Giunta regionale e' altresi' autorizzata ad adottare provvedimenti di spesa per le attivita' di carattere strumentale allo svolgimento delle funzioni di competenza regionale.

19. La Giunta regionale e' autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 17 per assicurare l'esercizio delle funzioni del Servizio socio-sanitario regionale La Giunta regionale e' altresi' autorizzata a regolamentare gli acconti mensili alle aziende sanitarie, nonche' le erogazioni di cassa nel limite complessivo di un dodicesimo del finanziamento complessivo del Servizio sociosanitario regionale.

Art. 2

Entrata in vigore

- 1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2025. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 30 dicembre 2024

FONTANA

(Omissis).